



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 22 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 9/SP/2015 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione -U.O.T. di Modica.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 9/SP/15 del 06.11.2015, ore 5:15 - del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Unità Operativa Territoriale di Modica, redatto dal T.d.P. Dott. Antonino FRASCA, in servizio di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti, che durante l'ispezione effettuata a Modica in via Castellet n.° 30, ha accertato che veniva svolta senza la prescritta Registrazione DIA attività di Panificazione, della quale è titolare il Sig. FLORIDIA Rinaldo, nato a Modica il 29.01.1973 ed ivi residente in via Castellet n.° 30;

Atteso che a carico del suddetto Sig. FLORIDIA Rinaldo nella qualità di Titolare dell'attività di Panificazione è stata rilevata la violazione amministrativa prevista dall'art. 96 del Reg. CE n.° 852/2004 "per avere svolto l'attività di panificazione senza la prescritta Registrazione DIA prevista dal Regolamento CE n.° 852/2004";

Considerato che tale violazione è sanzionata dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 6.11.2007, n.° 193, così dispone: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione", per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€. 3.000,00 (pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista) più €. 4,30 di spese di notifica**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta**;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato al sig. FLORIDIA Rinaldo tramite il servizio postale con Raccomandata AG del 13.11.2015 e ritirato dallo stesso il 18.11.2015 come risulta dal timbro sull'avviso di ricevimento, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di **€. 3.000,00 (più €. 4,30 di spese di notifica)**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visto il rapporto ex art. 17 Legge 689/81 del SIAN-UOT di Modica, acquisito con prot. n.° 149 del 19.01.2016, a firma del Dott. FRASCA Antonino, con cui si trasmette il verbale di constatazione ed altri documenti e si dichiara che il trasgressore Sig. FLORIDIA Rinaldo non ha provveduto nei termini di legge al pagamento in misura ridotta della sanzione;

Rilevato che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al Sig. FLORIDIA Rinaldo, nella qualità di Legale rappresentante della Ditta di panificazione omonima, il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha presentato scritti difensivi per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, la sanzione va confermata con l'aumento fino al 20%.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007, n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).



VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. FLORIDIA Rinaldo, nato a Modica il 29.01.1973 ed ivi residente in via Castellet n.° 30, quale legale rappresentante dell'attività omonima di Panificazione, sita a Modica in via Castellet n.° 30, il pagamento della somma totale di **€. 3.150,00** (euro tremilacentocinquanta/00) per sanzione amministrativa il pagamento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, **(l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%)**.

Ingiunge

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 3.150,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 3.216,00 (euro tremiladuecentosedici/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V” nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **FLORIDIA Rinaldo, residente a Modica in via Castellet n.° 30**, quale legale rappresentante della attività di panificazione omonima
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (*SIAN-UOT di Modica- via Aldo Moro-97015 Modica*).

Si fa presente, altresì, che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. e che l'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 9 FEB. 2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Alicò



